

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte della Commissione concernenti una direttiva che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, nonché un regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico

(La versione integrale del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2012/C 336/04)

Introduzione

Consultazione del GEPD

1. Il 30 novembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di modifica della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti ⁽¹⁾. Le modifiche alla direttiva 2006/43/CE riguardano l'abilitazione e l'iscrizione all'albo dei revisori e delle imprese di revisione, i principi relativi alla deontologia professionale, il segreto professionale, l'indipendenza e le relazioni nonché le relative norme in materia di vigilanza. Lo stesso giorno la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico ⁽²⁾, che definisce le condizioni per lo svolgimento di dette revisioni (in prosieguo «la proposta di regolamento»). Tali proposte sono state trasmesse al GEPD per consultazione il 6 dicembre 2011.

2. Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione e raccomanda che venga inserito un riferimento al presente parere nel preambolo della direttiva. Un riferimento alla consultazione del GEPD è già stato inserito nel preambolo della proposta di regolamento.

3. Nel presente parere, il GEPD affronta questioni concernenti la direttiva 2006/43/CE che oltrepassano gli aspetti contemplati dalle modifiche proposte. Evidenzia le potenziali implicazioni per la protezione dei dati della direttiva stessa ⁽³⁾. L'analisi presentata in questo parere ha pertinenza diretta con l'applicazione della normativa vigente e con altre proposte già in esame o future contenenti disposizioni analoghe, quali quelle esaminate nei pareri del GEPD sul pacchetto legislativo relativo alla revisione della legislazione bancaria, alle agenzie di rating del credito, ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID/MiFIR) e agli abusi di mercato ⁽⁴⁾. Pertanto, il GEPD raccomanda di leggere il presente parere in stretto collegamento con i suoi pareri del 10 febbraio 2012 sulle iniziative summenzionate.

Obiettivi e ambito di applicazione delle proposte

4. La Commissione ritiene che le imprese di revisione contabile abbiano una funzione rilevante nella crisi finanziaria, contesto in relazione al quale si impegna ad analizzare il ruolo ricoperto dai revisori, o meglio, il ruolo che avrebbero dovuto svolgere. La Commissione afferma inoltre che la solidità della revisione contabile è essenziale per ritrovare fiducia nei mercati.

5. La Commissione dichiara che è altresì importante notare che la legge affida ai revisori contabili il compito di effettuare revisioni legali dei conti sul bilancio delle società a responsabilità limitata e/o che tali revisori sono autorizzati a prestare servizi nel settore finanziario. Questo compito corrisponde a un ruolo sociale, quello di fornire un giudizio in merito al fatto che il bilancio delle società sottoposte a revisione contabile presenti un quadro fedele.

⁽¹⁾ COM(2011) 778.

⁽²⁾ COM(2011) 779.

⁽³⁾ Il GEPD non è stato consultato dalla Commissione in merito alla proposta di direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti; la stessa direttiva è stata adottata il 17 maggio 2006.

⁽⁴⁾ Pareri del GEPD del 10 febbraio 2012, reperibili sul sito <http://www.edps.europa.eu>

6. Infine, secondo la Commissione, la crisi finanziaria ha fatto emergere debolezze nella revisione legale dei conti in particolare relativamente agli enti di interesse pubblico (EIP), ovvero enti che sono di notevole interesse pubblico per la loro attività, le dimensioni, il numero di dipendenti impiegati o la forma giuridica o per via della loro capacità di riunire un'ampia gamma di parti in causa.

7. Per fugare tali preoccupazioni, la Commissione ha pubblicato una proposta di modifica della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti, che riguarda l'abilitazione e l'iscrizione all'albo dei revisori e delle imprese di revisione, i principi relativi alla deontologia professionale, il segreto professionale, l'indipendenza e le relazioni, nonché le relative norme di vigilanza. La Commissione ha proposto altresì un nuovo regolamento sulla revisione legale degli enti di interesse pubblico recante le condizioni per lo svolgimento di tali revisioni.

8. La Commissione propone che la direttiva 2006/43/CE venga applicata a situazioni non disciplinate dalla proposta di regolamento. È importante, quindi, introdurre una netta separazione tra i due testi giuridici. Questo significa che le attuali disposizioni della direttiva 2006/43/CE riguardanti esclusivamente l'esecuzione della revisione legale del bilancio annuale e consolidato degli enti di interesse pubblico vengono integrate e, laddove opportuno, modificate nella proposta di regolamento.

Scopo del parere del GEPD

9. L'attuazione e l'applicazione del quadro normativo per le revisioni legali possono incidere, in taluni casi, sui diritti delle persone in termini di trattamento dei loro dati personali. La direttiva 2006/43/CE nella sua forma attuale e modificata e la proposta di regolamento contengono disposizioni che possono avere implicazioni per la protezione dei dati della persona interessata.

Conclusioni

46. Il GEPD accoglie con favore l'attenzione rivolta specificamente alla protezione dei dati nella proposta di regolamento, ma ha individuato un certo margine per ulteriori miglioramenti.

47. Il Garante formula le seguenti raccomandazioni:

- riformulare l'articolo 56 della proposta di regolamento e inserire una disposizione nella direttiva 2006/43/CE che sottolinei la piena applicabilità della normativa esistente in materia di protezione dei dati e sostituisca i molteplici riferimenti presenti in vari articoli della proposta di regolamento con una disposizione generale di rinvio alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEPD suggerisce di chiarire il riferimento alla direttiva 95/46/CE specificando che le disposizioni si applicheranno in conformità delle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE,
- specificare il tipo di informazioni personali che possono essere trattate nell'ambito della direttiva 2006/43/CE e della proposta di regolamento per definire gli scopi per i quali i dati personali possono essere trattati dalle autorità competenti e fissare un periodo di conservazione preciso, necessario e proporzionato per il suddetto trattamento,
- alla luce dei rischi connessi ai trasferimenti di dati verso paesi terzi, il GEPD raccomanda di aggiungere all'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE che, in mancanza di un adeguato livello di protezione, dovrebbe essere svolta una valutazione su ogni singolo caso. Inoltre, raccomanda di inserire un riferimento simile e la valutazione per ogni singolo caso nelle disposizioni pertinenti della proposta di regolamento,
- sostituire il periodo minimo di conservazione di 5 anni di cui all'articolo 30 della proposta di regolamento con un periodo massimo di conservazione. Il periodo scelto dovrebbe essere necessario e proporzionato in relazione al fine per il quale i dati sono trattati,
- menzionare lo scopo della pubblicazione di sanzioni negli articoli pertinenti della direttiva 2006/43/CE e nella proposta di regolamento e spiegare la necessità e la proporzionalità della pubblicazione sia nei considerando della direttiva 2006/43/CE, sia nei considerando della proposta di regolamento. Il GEPD, inoltre, raccomanda di decidere la pubblicazione per ogni singolo caso e di prevedere la possibilità di pubblicare meno informazioni di quelle attualmente richieste,

- prevedere salvaguardie idonee per la pubblicazione obbligatoria delle sanzioni al fine di assicurare il rispetto della presunzione di innocenza, il diritto degli interessati di opporsi, la sicurezza/l'esattezza dei dati e la loro cancellazione dopo un congruo periodo di tempo,
- aggiungere una disposizione all'articolo 66, paragrafo 1, della proposta di regolamento che preveda che: «l'identità di queste persone dovrebbe essere garantita in tutte le fasi della procedura, a meno che la divulgazione non sia richiesta dalle leggi nazionali nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari»,
- eliminare l'espressione «ai principi previsti» dall'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), della proposta di regolamento.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2012

Giovanni BUTTARELLI
*Garante europeo aggiunto della protezione dei
dati*
